

FONDAZIONE della COLONIA di SAN LEUCIO

FERDINANDO IV di BORBONE

1789

Non essendo certamente l'ultimo de' miei desiderj quello di ritrovare un luogo ameno, e separato dal rumore della Corte, in cui avessi potuto impiegare con profitto quelle poche ore di ozio, che mi concedono da volta in volta le cure più serie del mio Stato; le delizie di Caserta, e la magnifica abitazione incominciata dal mio augusto Padre, e proseguita da Me, non traevano seco colì'allontanamento dalla Città anch'il silenzio, e la solitudine, atta alla meditazione ed al riposo dello spirito; ma formavano un'altra Città in mezzo alla Campagna, colle istesse idee del lusso, e della magnificenza della Capitale. Pensai dunque nella Villa medesima di scegliere un luogo più separato, che fosse quasi un romitorio, e trovai il più opportuno essere il sito di S. Leucio. Avendo pertanto nell'anno 1773 fatto murare il Bosco, nel recinto del quale eravi la vigna, e l'antico Casino de' Principi di Caserta, chiamato di Belvedere; in un'eminenza feci fabbricare un piccolissimo Casino per mio comodo nel Tandarvi a caccia. Feci anche accomodare un'antica, e mezzo diruta Casetta, ed altra nuova costruire. Vi posi cinque, o sei Individui per la custodia del Bosco, e per aver cura del sopradetto Casinetto, delle vigne, piantagioni, e territorj in esso recinto incorporati. Tutti questi tali colle loro famiglie furon da Me situati nelle sopradette due Casette, e nell'antico Casino di Belvedere, che fec'indi riattare. Nell'anno 1776 il Salone di detto antico Casino fu ridotto a Chiesa, eretta in Parrocchia per quegli Abitanti accresciuti al numero di altre famiglie diciassette, per cui mi convenne ampliare le abitazioni, come feci anche della mia. Ampliato che fu il Casino, incominciai ad andarci ad abitare, e passarci l'Inverno: ma avendo avuto la disgrazia di perdere il mio Primogenito, e per questa cagione più non andandoci ad abitare, stimai di quell'abitazione farne altro più utile uso. Gli Abitanti sopracitati, con altre quattordici famiglie aggregateci, giunti essendo al numero di 134, attesa la favorevole proliferazione prodotta dalla bontà dell'aria, e dalla tranquillità e pace domestica, in cui viveano; e temendo, che tanti fanciulli e fanciulle, che aumentavansi alla giornata, per mancanza di educazione non divenissero un giorno, e formassero una pericolosa società di scostumati, e malviventi, pensai di stabilire una Casa di educazione pe' figliuoli dell'uno, e dell'altro sesso, servendomi, per collocarveli, del mio Casino; ed incominciai a formarne le regole, ed a ricercar de' soggetti abili ed idonei per tutti gl'impieghi a tal'uopo necessarj.

Dopo di aver messo quasi tutto all'ordine, riflettei, che tutte le pene, che mi sarei dato, e tutte le spese, che vi avrei erogato, sarebbero state inutili; poichè tutta questa gioventù benchè ben educata, giunt'ad un'età tale d'aver terminati tutti quegli studj alla di lor condizione adattati, sarebbe rimasta senza far nulla; o almeno applicar volendosi a qualche mestiere, avrebbe dovut'altrove portarsi, per cercarsi sostentamento; non essendomi possibile di situarne, che pochi al mio servizio nel luogo. Ed in quel caso, come sommamente sensibile sarebbe stato alle rispettive famiglie il separarsene; così anch'io provato avrei una gran pena di vedermi privato di tanta bella gioventù, che come miei propri figli avea riguardato sempre, ed aveva con tanta pena cresciuti. Rivolsi dunque altrove le mie mire, e pensai di ridurre quella Popolazione, che sempre più aumenta, utile allo Stato, utile alle famiglie, ed utile finalmente ad ogn'individuo di esse in particolare: e rendendo in tal maniera felici e contenti tanti poveretti, che per altro fin' al giorno di oggi essendo vivuti nel santo timore di Dio, ed in ottima armonia e quiete fra di essi, non mi hanno dato

menomo motivo di lagnamene, godere Io di questa soddisfazione in mezzo di essi, e delle loro benedizioni, in que' momenti, che le altre mie cure più interessanti mi permettono di prendere qualche sollievo. Utile allo Stato, introducendo una manifattura di sete grezze, e lavorate di diverse specie fin ora qui poco, o malamente conosciute, procurando di ridurl'alla miglior perfezione possibile, e tale da poter col tempo servir di modello ad altre più grandi.

Utile alle famiglie, alleviandole da' pesi, che ora soffrono, e portandole ad uno stato da potersi mantener con agio, e senza pianger miserie, come fin ora è accaduto in molte delle più numerose ed oziose, togliendosi loro ogni motivo di lusso col'uguaglianza, e semplicità di vestire; e dandosi a' loro figli fin dalla fanciullezza mezzo da lucrar col travaglio per essi, e per tutta la famiglia, del pane, da potersi mantenere con comodo, e polizia.

Utile finalmente ad ogn'individuo in particolare, perché dalla nascita ben educati da' loro Genitori; istruiti in appresso nelle Scuole normali, già da qualche tempo con profitto introdotte; ed in ultimo animati al travaglio dall'esempio de' loro compagni e fratelli, e dal lecco del lucro, che quelli ne percepiscono, si ci avvezzeranno, e talmente si ci affezioneranno, che fuggiranno l'ozio padre di tutti i vizj, da' quali infallibilmente ne sarebbero nati mille sconceri, lasciando inoperosa tanta gioventù, che ora siam sicuri di evitare, perché giunti di mano in mano questi bravi, e belli giovinetti, e fanciulle all'età adulta e propria, venendosi ad accoppiare, aumenterà sempre più questa sana, e robusta Popolazione, composta al giorno di oggi di 214 individui. Oltre i Padri, e le Madri di famiglia, che travagliano, sono già impiegati nelle manifatture molti figliuoli dell'uno, e dell'altro sesso, ed in una famiglia, che ne ha alcuni grandi, bastantemente buoni artefici, il loro lucro giornale va da 10 a 12 carlini.

Ora si è ingrandita la Casa di Belvedere per riunirvi tutto il lavorio, e le manifatture, ch'erano disperse nelle diverse abitazioni, e per fare, che tutta quella Gioventù sia riunita sotto gli occhi di quel degnissimo Parroco, e degli altri non men degni Sacerdoti, che c'invigilano. Si stanno anch'edificando delle nuove Case per comodo di que' giovani, che vadano giungendo all'età di potersi unire in matrimonio, e per quegli Artefici forestieri, che si fissino nel luogo. Di questi ve ne sono alcuni fissati, ed altri, che fanno il noviziato, non essendo che poco tempo, che son venuti.

Lo stato presente delle cose giunto essendo ad un tal termine, ed avendosi riguardo all'avvenire, sembrami richiedere, che questa nascente Popolazione, che in pochi anni può divenire ben numerosa, riceva una norma, per sapere i retti sentieri, su de' quali possa diriggere i suoi passi con sicurezza; e nel tempo stesso sia in istato di conoscere la sua felice situazione; e questa da qual fonte derivi. Questa norma, e queste leggi da osservarsi dagli Abitanti j di S. Leucio, che da ora innanzi considerarsi debbono, come una medesima famiglia, son quelle, che Io qui propongo, e distendo, più in forma d'istruzione di un Padre a' suoi Figli, che come comandi di un Legislatore a' suoi Sudditi. Procurerò, che siano ristrette, ed adattate, per quanto più si può, allo stato presente, ed alle attuali circostanze di questa piccola nascente Popolazione, per cui son fatte. Se questa, crescendo, avrà bisogno di nuovi regolamenti, o se l'esperienza ne indicherà degli altri non preveduti, e necessari, mi riservo di darli; cercando per altro di non allontanarmi da' principi fondamentali della presente istruzione.

Nessun uomo, nessuna famiglia, nessuna Città, nessun Regno può sussistere, e prosperare senza il timor santo di Dio. Dunque la principal cosa, ch'Io impongo a Voi, è l'esatta osservanza della sua santissima Legge. Due sono i principali precetti della medesima. I. Amar Dio sopra ogni cosa. II. Amar il Prossimo suo, come se medesimo.

Amar Dio sopra ogni cosa è amarlo con tutt'il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutte le forze: è anteporlo a tutte le Creature; ed amarlo più di tutte le cose a noi più care. Nasce in Noi quest'obbligo dal gran bene, che ci ha fatto, e che ci fa in ogni istante. Egli ci ha creati dal nulla. Egli ci ha redenti col suo preziosissimo Sangue. Egli ci mantiene. Egli ci da quanto ci occorre. L'aria, il cibo, la luce, la salute, i figli, tutto ci vien da Lui. Obbligo dunque di tutti è adorarlo, e venerarlo, com'Ente supremo, ed autor di tutte le cose: di ubbidirlo, come Sovrano Signore, e Padrone: di temerlo come Giudice giusto, a cui nulla è nascosto: di ricorrere a lui ne' bisogni, e di esercitar verso di Lui gli atti di vero culto, e vera devozione. Tutte le mattine perciò al far del giorno corra ciascuno al Tempio ad odorarlo: Si reciti in coro la preghiera; ed ogn'uno in particolare gli offra in olocausto nel S. Sacrificio della Messa, che ivi si celebrerà, tutti gli atti del suo cuore e della sua mente. Pass'indi alla fabbrica, od in casa; ed attenda nel suo Santo Nome al proprio dovere. Le sere, al tramontar del sole, quando tutti saranno sciolti dal lavoro, si tomi nuovamente in Chiesa alla visita del SS. Sacramento, ed a Lui si rendan tributi di onore, e di gloria pe' benefizi ricevuti, recitandosi anche in coro l'altra preghiera. Osservi ciascuno i precetti della Chiesa: e frequenti i Santissimi Sacramenti; ed a quest'effetto il Parroco, e gli altri Sacerdoti assistano con assiduita in Chiesa per comodo di tutti, particolarmente ne' dì festivi. Amar il Prossimo suo, come se medesimo, è non far agli altri quello, che non vorremmo, che fosse a Noi fatto: ed è fare agli altri, quello che vorremmo, che a Noi si facesse. Da questo dettato della Divina Sapienza nascon varj doveri, de' quali alcuni diconsi negativi, altri positivi.

Capitolo I Doveri negativi

I Doveri negativi son quelli, che impongono l'obbligo di astenersi dall'offender alcuno in qualunque maniera. Or in tre maniere si può offendere alcuno. Si può offendere nella persona, nella roba, e nell'onore.

I. Non si può offendere alcuno nella persona.

Si offende alcuno nella Persona o coll'ammazzarlo, o col ferirlo, o col batterlo, o col fargli scherni, dispetti, insolenze, ovvero col molestarlo ed inquietarlo in qualunque modo. Nessuno di questi atti ardirà mai alcun di voi di commettere contra il suo simile; siccome non ardirà mai neppur l'offeso di prender da sé la privata vendetta: ma ricorrerà a' suoi Superiori per la dovuta giustizia; e credendo non averla da quelli ottenuta, potrà anche di poi venire da Me. Vegliano contri tutti questi delitti attentamente le Leggi: ma tanto più vegleranno esse contra quelli, che mai si commettessero in questa Società, che ha per suo principal fine l'amore, e la carità, e che l'esempio dev'essere della pubblica educazione.

II. Non si può offendere alcuno nella roba.

Si offende alcuno nella roba, ogni qualvolta o con violenze, o con inganno si usurpa, o si ritiene ingiustamente quello, ch'è d'altrui. Il titol di ladro è il titol più infame e vergognoso che poss'aver l'uomo. Ciascuno dunque si guardi bene di meritarlo per alcun modo. In ogni Società i ladri son condannati ad atrocissime pene. In questa, dove l'onore, e la virtù sono i principali cardini della medesima, se mai ve ne fossero (che non è neppur da dubitarsi) saranno più rigorosamente puniti. Nelle compre perciò, nelle vendite, nelle permutazioni, ed in ogni altra specie di contratti ogn'uno si guardi di usar soperchieria, ed inganno. Nessun venditore abusi dell'imperizia del compratore col chiedere un prezzo maggiore del dovere: e nessun compratore si valga mai dell'ignoranza, o della necessità, in cui è tal volta il venditore, per levargli quel giusto prezzo, che gli spetta. Vadan bandite la mensogna, le

frodi, e le fallacie nelle misure, ne pesi, nella qualità delle robe, che si venderanno, o compreranno, nella qualità del danaro, ed in tutt'altro, in cui la versuzia, e l'inganno possa usarsi; e si proceda in tutto con candore, onestà, e buona fede. Sia la parola il vincolo più sacro della Società; e tutti sian fedelissimi, e sinceri ne' detti, e ne' fatti. Chi ha fedelmente servito, sia prontamente pagato; né alcuno gli neghi o ritardi la mercede dovuta a ciò non sia causa della sua mina. In somma erigga ogn'uno nel suo cuore l'altare della giustizia; e tratti col suo simile, come vorrebbe, che questi trattasse con sé.

III Non si può offendere alcuno nella riputazione.

La riputazione è la cosa più importante e più preziosa, che possa aver l'uomo d'onore; e talvolta togliere altrui la riputazione è peggior delitto, che offenderlo nella roba, e nella persona. Nessun quindi dirà mai cose false contra di alcuno; e chi caderà in questo delitto, vada immediatamente bandito da questa Società. Nessuno dirà ingiurie, e villanie ad altri. Nessuno metterà in ridicolo, ed in beffa il suo fratello; essendo tutte queste cose contrarie a quello spirito di carità, e di amore che Dio comanda, e che Io voglio, per ben della pace, del buon ordine, e della tranquillità delle vostre famiglie, da voi esattamente praticato.

Capitolo II Doveri positivi

I Doveri positivi impongono di fare a tutt'il maggior bene che si possa. Questi sono o generali, o particolari. I generali riflettono sopra tutt'i nostri simili. I particolari riguardano un Ceto particolare di persone, come sarebbe il Sovrano, i suoi Ministri, i Superiori, gli Ecclesiastici, gli Sposi, i Genitori, i Figli, i Fratelli, i Benefattori, i Maggiori di età, i Giovini e la Patria.

Doveri generali

I. Ogn'uno deve far bene al suo simile, ancorché sia suo nemico.

A ciascun de' i nostri simili Noi dobbiam far sempre il maggior bene, che si possa. Dio comanda, che si faccia per amor suo finanche a' nimici. La più bella vendetta è quella di far bene a colui, che ci offese; ed il più bel piacere è quello di imperare per mezzo delle beneficenze sopra colui, che ci dispreggò. Soccorrerlo nelle avversità, ed aiutarlo ne' bisogni è mostrare a tutti gli uomini la più sublime grandezza di cuore e di generosità. Ogni uomo in tutti gli stati può far del bene al suo simile. Il Savio, il Ricco, l'Agricoltore, l'Artista, quando impiegano i loro talenti, le loro ricchezze, le loro fatiche a prò de' Cittadini, possono ben vantarsi di essere i Benefattori dell'Umanità. Ogni volta dunque, che si presenti a voi l'occasion di giovare ad altri, ciascuno l'abbracci; né mai si spaventi di qualche incomodo che seco porti questa generosa azione; poichè sarà sempre ben compensato da quel dolce e puro piacere, che l'accompagna. Questo sovrano precetto di Dio è fondato sopra quella perfetta uguaglianza, che gli piacque stabilire fra gli uomini. Egli li costituì in natura tutti fratelli, e dispose, che nessuno imperasse sopra di loro, fuor di Lui, o di Coloro, a' quali egli affidasse il governo 'de' Popoli. Per sua mercé Egli ha dato a Me il grave peso di governare questi Regni: ed Io nel dar a voi questa legge non intendo far altro, che seguire i suoi eterni consigli. Sin da prima, che Io concepì il bel disegno di unirvi in società in questo luogo, pensai ancora, di crearvi tutti Artieri, e darvi la maniera di divenirne famosi. La felicità di questi Reami mi fece concepir questa idea. Vedendo, che i tre Regni della Natura, cioè il vegetabile, l'animale, ed il minerale qui per singoiar dono della Provvidenza tengono la propria lor sede, e che solo manca in essi, chi a' naturali prodotti de' luoghi dia le nuove forme, mi risolsi nell'animo di pome ad effetto l'intrapresa. Già son pronte in buona parte le macchine, e gli ordigni corrispondenti al disegno. Solo resta, che per voi ci sia una fissa legislazione, che suggerisca la norma della condotta della vita, e che prescriva gli stabilimenti necessari all'arti introdotte e da introdursi.

II- Il solo merito forma distinzione tra gl'Individui di San- Leucio. Perfetta uguaglianza nel vestire. Assoluto divieto contra del lusso.

Essendo voi tutti Artisti, la legge che Io vi impongo, è quella di una perfetta uguaglianza. So, che ogni uomo è portato a distinguersi dagli altri; e che questa uguaglianza sembra non potersi sperare in tempi così contrari alla semplicità ed alla natura. Ma so pure, che vana e dannevol'è quella distinzione, che procede dal lusso, e dal fasto; e che la vera distinzione sia quella, che deriva dal merito. La virtù, e l'eccellenza nell'arte, che si esercita, debbon essere la caratteristica dell'onore, e della singolarità; e questa, qual debba esser tra voi, sarà qui sotto prescritta. Nessun di voi pertanto, sia uomo, sia donna, presuma mai pretendere a contrasegni di distinzione, se non ha esemplarità di costume, ed eccellenza di mestiere. A quest'oggetto per evitar la gara nel lusso, e 'l dispendio in questo ramo quanto inutile, altrettanto dannoso, comando, che 'l vestire sia uguale in tutti: che estrema sia la nettezza, e la polizia sopra le vostre persone, acciò possa aversi quella decenza, che si richiede per rispetto, e venerazione dovuta a Chi si degna portarsi a vedere i vostri lavori: che questa polizia sia anche esattamente osservata nelle vostre case, acciò possa godersi & quella perfetta sanità, ch'è tanto necessaria nelle persone, che vivono con l'industria delle braccia. Di voi nessuno ancora ardirà mai chiamarsi col Don, essendo questo un distintivo dovuto soltanto a' Ministri del Santuario in segno di rispetto, e di venerazione.

Doveri particolari I. Doveri verso il Sovrano.

Dopo Dio devesi a' Sovrani, come dati agli uomini da Dio, la riverenza, la fedeltà, l'ossequio. Le funzioni sublimi, ch'essi esercitano, gli fan dividere colla Divinità questa venerazione. La loro persona dee rispettarsi, come sacra; e tutti gli ordini, che vengon da loro, debbon ciecamente eseguirsi e prontamente osservarsi.

II Doveri verso i Ministri.

Sono i Ministri tutt'imagini de' Sovrani. Ogni posto, che da essi si occupa, si occupa per loro. Per Loro essi comandano; per Loro vegliano alla custodia, ed all'osservanza delle leggi. Per amor di Loro voi dunque dovete ad essi tutti quegli atti di rispetto, e di ubbidienza, che l'autorità pubblica esige.

III. De' Matrimoni.

La donna fu concessa da Dio all'uomo per sua ragionevol compagna. Dall'unione di entrambi nacque la propagazione, e conservazione dell'uman genere; e dalla moltiplicazione de' matrimoni ebbero origine, e tuttavia fioriscono le Società, e gl'Imperi. Perché dunque anche questa Popolazione prosperi, ed aumenti sotto la benedizione dell'Altissimo, vi voglion de' matrimoni, la celebrazione de' quali per voi Io sottopongo alle seguenti leggi. I. L'età del giovane non dovrà esser meno di 20 anni; e quella della fanciulla di 16. Ed in queste circostanze né anche sia loro permesso di contrarre gli sponsali, fino che dal Direttore de' Mestieri per lo giovane, e dalla Direttrice per la fanciulla, non vengano con attestato dichiarati provetti nell'arte, a segno di potersi lucrar con sicurezza il mantenimento; ed allora in premio della lor buona riuscita si concederà da Me ad esse una delle nuove case, che ho espressamente fatto costruire con tutto ciò, che è necessario pe' comodi della vita, e i due mestieri, co quali lucrar si possano il quotidiano mantenimento. Quando un giovine giunto all'età stabilita, avrà inclinazione per una giovane, che sia anche dell'età prescritta ed abbiamo ambedue appreso le rispettive arti, dovrà subito dame parte a' suoi genitori, i quali n'avvertiranno quelli dell'altra parte per loro intelligenza, e perché di comun consenso badino sulla condotta de' figliuoli, a ciò tutto vada con decenza, ed acciocché non accada inconveniente alcuno; potendo ben dars'il caso, che su di una medesima persone più di uno pretenda. III. Nella scelta non si mischino punto i Genitori, ma sia libera de' giovini, da

confermarsi nella seguente maniera, Nel giorno di Pentecoste nella Messa solenne, in cui interverranno tutti gli abitanti del Luogo, e le fanciulle, ed i giovini esteri, che travagliano nelle manifatture, da due fanciullini dell'uno, e dell'altro sesso si porteranno all'Altare per benedirsi da chi celebra, due canestri pieni di mazzetti di rose, bianche, per gli uomini, e di colo; naturale per le donne; e nel terminar questa funzione à ciascun individuo se ne prenderà uno, come le palme Nell'uscir poi dalla Chiesa, i Pretendenti nell'atrio di essi dov'è il Battisterio, presenteranno il loro mazzetto é ragazza pretesa; e questa accettandolo, lo contracambierà col suo; ma escludendolo, con polizia, e buona maniera lido restituirà; e né all'uno, né all'altra sarà permesso contestazione alcuna; e perciò i primi ad uscir di Chiesa, e situarsi nel sopradetto atrio saranno i Seniori del Popolo per imporre loro la dovuta soggezione. Coloro, che contracambiato si saranno il mazzetto, lo porteranno in petto sino alla sera; quando dopo della S. Benedizione accompagnati da' rispettivi Genitori si porteranno dal Parroco, che registrerà i nomi, e la parola. Dopo questa funzione sarà permesso farsi quant'altro incumbe a norma del Concilio di Trento, e di ogni altro requisito della legge, in Chiesa, in cui interverranno i Seniori del Popolo, e i Direttori, e le Direttrici dell'arti, non solo per solennizzare con quella pompa, che si richiede, questo gran Sacramento, ma per contestare agli Abitanti, che gli Sposi meritano la stima di tutti per la bontà del loro costume, e per essersi coU'arte, che già hann'appresa, resi utili a loro, alle famiglie, allo Stato, e che per tutt'il tempo deUa loro vita non vivranno mai a peso di alcuno.

IV. Essendo lo scopo di questa Società che tutti rimangon nel luogo; quindi per impegnarli a restare, alle figliuole, ch'abbian imparata l'arte, e voglion maritarsi fuori, non sarà dato altro, che soli docati 50 per una volta tantum e dal momento saran considerate com'estere, senza speranza di mai più potervi tornare.

V. Quando un giovine abitante, o artefice vorrà prender in moglie una estera, non potrà farlo, se prima tal giovane che egli vuoi sposare, non abbia appreso il mestiere in questa, o in altra manifattura.

VI. E se assolutamente voglia prender in moglie una estera, che non abbia arte in mano, dal momento uscir debba dal luogo, di dove non sarà più considerato come Individuo, e senza speranza di potervi più ritornare.

VII. Que' giovini dell'uno, e dell'altro sesso, che giunti sieno all'età di 16 anni senza essers'impiegati nelle manifatture per mancanza di volontà, saranno mandati in Casa di correzione, col divieto di non poter mai più tornare nel luogo.

E coloro, che impiegaticisi non abbian nulla appreso per mancanza di applicazione, saranno mandati in Casa di educazione, col divieto di non poter tornare nelle lot case, se non istruiti.

VIII. Essendo lo spirito, e l'anima di questa Società l'eguaglianza tra gl'Individui, che la compongono, abolisco tra' medesimi le Doti, e dichiaro, che ciocché da Me sarà per beneficenza somministrato, come di sopra si è detto, in occasione di matrimoni, sarà solo per premio della buona riuscita, che gli sposi avranno fatta nell'arte, e nel buon costume: beneficenza, che a loro accorderò col divino aiuto sino alla quarta generazione, dopo di che la donna porterà il solo necessario corredo; dovendo aver dopo la morte de' Genitori, la parte eguale co' maschi, com'in appresso sarà prescritto.

IV. Degli Sposi.

Capo di questa Società coniugale è l'uomo. Natura gli deferì questo dritto: ma gli proibì nel tempo stesso di opprimere e di maltrattare la sua moglie. Con tuono di maestà in ogni occasione gl'intima l'obbligo di amarla, di difenderla, e di garantirla da' pericoli, a' quali la

sua debolezza la porterebbe. Il marito deve alla moglie la protezione, la vigilanza, la previdenza, gli alimenti, e le fatiche più penose della vita. La moglie deve al marito la giusta preferenza, la tenera amicizia e la cura sollecita per cimentare da più in più la cara unione. Impone ad essi natura questi sacri precetti non solo per ispirare sul di loro esempio ad ogni altro Individuo i sentimenti della Società, ma perché divenendo Genitori, non sien i figli infelici, e negletti tra le dissenzioni, e le discordie domestiche; ed in luogo di presentare Cittadini buoni, ed utili alla Patria, gli dian discolorati, e perversi. Or per seguire questo gran disegno della natura, sempre savia nelle sue operazioni. Io prescrivo, e comando ad ogni marito di questa Società di non tiranneggiar mai la sua moglie, né di esser-è Ingiusto, togliendole quella ricompensa che sia dovuta alla di lei virtù: ad ogni moglie, che rendasi cara al suo marito; che nelle cure, e ne' travagli sia la sua fedele compagna; e che l'onore richiami sul comun letto maritale le celesti benedizioni.

V. De' Padri di Famiglia.

È il principal fine del matrimonio la procreazione della Prole. Divenuti gli sposi Genitori de' figli, eccoli sottoposti ad altri più pesanti doveri, ed a più precise obbligazioni. Il Padre è nell'obbligo di sovvenire, di assistere, di sostenere insieme colla madre i propri figli. Entrambi son tenuti di educarli, e di procurar loro uno stato di felicità in questo Mondo. Per le loro o della loro compiacenza e contentezza, o del loro continuo rammarico. Per le loro o sollecite o trascurate cure diverrann'essi l'oggetto o della loro compiacenza e contentezza, o del loro continuo rammarico. Per loro saranno membri utili, o disutili della Società; buoni, o viziosi; onorati, o infami; comodi, o bisognosi. A voi dunque, che già Padri siete, o a cui toccherà in sorte di esserlo, a voi comando di educar bene i vostri figliuoli. Se voi ispirerete a tempo l'amor della fatica, essi saranno utili a se, a voi, alla Patria. Se la modestia, e la sobrietà, non avrann'occasione di vergognarsi. Se la gratitudine e la carità, otterranno benefizi, e si guadagneranno l'amore di tutti. Se la temperanza, e la prudenza, saranno sani, e fortunati. Se la giustizia e la sincerità, sarann'onorati, e non sentiranno rimorsi nel cuore. Se finalmente la religione, essi vivranno, e moriranno contenti. Questo è di tutt'i doveri l'articolo più importante; e perché scorgo che da esso deriva non solo la pace, e il ben essere delle famiglie, ma benanche la prosperità, e la felicità dello Stato, Io sono entrato a prendervi la principal parte.

VI. Leggi per la buona educazione de' Figli. Già è situata in Belvedere la Scuola normale, in cui s'insegna a' fanciulli, ed alle fanciulle sin dall'età di anni 6 il leggere, lo scrivere, l'abbaco; il catechismo della Religione; i doveri verso Dio, verso sé, verso gli altri, verso il Principe, verso lo Stato; le regole della civiltà, della decenza, e della polizia; i catechismi di tutte le arti; l'economia domestica; il buon uso del tempo, e quant'altro si "chiede per divenir uom dabbene, ed ottimo Cittadino. Obbligo vostro sarà che tutt'i vostri figli dell'età prescritta vadan nelle date ore del giorno alla scuola Per renderli ancora utili a voi, allo Stato, e ad esso loro e per non farli andare altrove a cercar la maniera d'impiegarsi, ho provveduto questo luogo di macchine, d'istrumenti, e di artisti abili ad insegnar loro le più perfette manufatture e vi s'introdurranno ancora tutte quelle altre arti, che hann'immediato rapporto coll'introdotte, ad oggetto di aversi quell'insieme, che indispensabilmente vi si richiede per l'economia e per la perfezione. Vi saranno stabilimenti particolari pel buon ordine, e sistema delle manufatture, ne' quali sarà fissato l'orario del lavoro secondo i dati mesi dell'anno. I prezzi del lavoro d'ogni manifattura saranno fissi; ma il giovine, o la fanciulla apprendente salirà per gradi, e come anderà perfezionandosi nell'arte, sino al prezzo, che godesi da' migliori artisti, nazionali e forestieri. Pervenuti a questo stato, se avran talento da portare la di loro opera ad un altro grado di maggior bellezza, e perfezione,

si terran de concorsi; e quello, o quella, di cui il lavoro sarà più bello, più esatto, e più perfetto, avrà per premio il distintivo o una medaglia d'argento, ed in qualche caso anche d'oro, che potrà portare in petto; ed in Chiesa avrà la privativa di sedere per ordine di anzianità nel Banco, che sarà chiamato «del merito», che sarà situato unicamente per i giovani di tal fatta alla parte sinistra dell'Altare. Le cognizioni perfette della Divinità, la scienza di tutte le sociali virtù, l'amore e la continua applicazione al lavoro, il desiderio di distinguersi per via di merito, il giusto compenso che troveranno nella fatica, mi fanno sperare, che un giorno possan divenire gli oggetti della mia compiacenza, come della vostra tenerezza; e possan giustamente ereditare da voi tutto quello, che voi colli vostri sudori vi avete onoratamente procacciato. Ed in questo ancora voglio, che siate distinti da tutto il resto de' miei popoli.

VII. Leggi di successione.

Voglio, e comando, che tra voi non vi sian testamenti, né veruna di quelle legali conseguenze, che da essi provengono. La sola giustizia naturale, e la natural'equità sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a' Genitori, e i Genitori a' Figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succede la moglie, ma nel solo usufrutto, e fino a che manterrà la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel caso di mancanza di tutti li sopradetti eredi, sian i beni del defunto del Monte degli orfani, delle cui rendite si forma una Cassa, che chiamerassi degli Orfani da amministrarsi per ora dal Parroco, che sarà obbligato di dame a Me conto.

Se poi mancan degli orfani di padre, e di madre, i quali non sien ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il quotidiano alimento, mia sarà la cura di mantenerli e farli educare col prodotto della sopradetta Cassa, e col di più, che vi necessiti.

Abbian i figli porzion eguale nella successione degli ascendenti; né mai resti escluso la femina dalla paterna eredità, ancorché vi sian de' maschi.

VIII. De' figli di famiglia.

Impressi dall'Altissimo fin da' primi momenti della creazione ne' cuori de' Genitori i sentimenti di sì sviscerato amore verso de' figli, era senz'altro della sua Divina giustizia prescriverne a' medesimi il gran precetto di onorarli Tante pene, tanti sudori, tanti affanni meritavano certamente un onorato compenso. Io che le veci di Dio sopra di voi sostengo, sull'esempio del suo tremendo comando, l'istesso precetto a voi rinnovo. Rispettate, o figli, i vostri genitori: ricevete con umiltà i loro avvisi, e le loro correzioni soffrite volentieri anche i castighi: ed emendazione de' vostri vizj, e de' vostri difetti: serviteli: soccorreteli: compiaceteli in ogni cosa: siate loro grati, e non dimenticate neppur un momento i benefizj ricevuti: e soprattutto astenetevi da ogni atto, che possa offenderli.

Questo il gran Dio vi precetta, e questo anch'io comando. E se Dio maledice que' figli, che sono irrispettosi a' padri, Io li bandisco per sempre da questa Società, come mostri indegni di più stare nella medesima. Anzi perché in essa non alligni razza di gente così inumana, condanno ali istessa pena colui, che essendo stato presente Ingiuria, non sia corso immediatamente a darne parte a' Seniori del Popolo, per passarne a Me prontamente l'avviso.

IX. De' Fratelli.

L'amore è l'anima di questa Società. Dunque, voi, o fratelli, figli di un istesso padre, e che il latte succhiaste di una madre istessa, amatevi con vero amore; aiutatevi scambievolmente con vera premura: vivete fra di voi in perfetta concordia; nessuno abbia invidia dell'altro, e soffochi all'istante nel suo cuore que' sentimenti di odio, e di vendetta, che mai concepito abbia per qualche torto dall'altro ricevuto. L'offeso reclami l'autorità del padre, se vive, ed

alle determinazioni di questi placidamente si sottometta, e si accheti. In mancanza poi del padre corra a' Seniori del Popolo, e la pace da loro implori. L'odio tra' fratelli è la più brutta, la più perfida, la più idegna, e scandalosa cosa, che possa vedersi sulla Terra.

X. De' discepoli.

I Maestri equivalgono a' Genitori. Se i Genitori danno la vita, i Maestri danno la maniera di sostenerla. Quegli obblighi dunque, che i figli hanno a' Genitori, quelli stessi i discepoli hanno a' Maestri. Ad essi debbono l'amore, e a gratitudine: ad essi l'ubbidienza, ed il rispetto. La pratica per tanto di tutti questi doveri alla grata riconoscenza di tutte le loro cure lo anche a voi costantemente impongo.

XI. De' Benefattori.

Se v'ha sulla Terra creatura, che possa in un certo modo gareggiare colla Divinità, egli è senz'altro il benefattore. Deve a questo il beneficato il prezzo del beneficio in tutta la sua estensione.

Se, per esempio, un infelice vicino a perder la vita per la fame, trova un'anima benefica, che lo ristorigli deve al Benefattore la vita: se lo soccorre ad uscire le miserie, a lui deve tutto quel comodo, che acquista: se lo porta ad essere felice, a lui deve tutta la felicità. Gli obblighi dunque de' beneficati sono sempre assoluti: a niuno di essi è lecito sconocerlo senza la taccia d'ingrato. La ingratitudine è un vizio così odioso, e detestabile, che rivolta tutta l'umanità. Ogni uomo ha interesse ad odiare l'ingrato, perché riconosce in lui uno, che tende a scoraggiar l'anime benefiche, a bandir dal commercio della vita la compassione, la bontà, la liberalità, e quel santo desiderio di giovare, che forma il modo più sacro della Società. Voi dunque, quanti siete in questa Società, rispettate chi vi beneficia: contestategli in ogni occasione i sentimenti della più sincera riconoscenza: soddisfatte a tutt'i suoi desiderj: non l'inducete mai a pentirsi di tutto quello, che vi fa: ma dategli continui motivi di spandere sempre più sopra di voi le sue beneficenze, e di estenderle sul vostro esempio sopra degli altri.

XII. De' Giovani.

I vecchi, e tutt'i maggiori di età avendo meritato da Dio il dono di essere di questo Mondo prima dei giovani, è quindi un dovere di questi venerarli, ed ubbidirli in tutte le cose lecite, ed oneste. Nessuno per conseguenza può oltraggiarli: che anzi debbon tutti rispettare la loro venerando età, ed ascoltare, e seguire i loro prudenti consigli. E se mai alcuno vi sarà tra voi, che abbia il temerario ardire di usare loro poco rispetto, e poca venerazione, il padre, o se questi manca, i Seniori del Popolo per la prima volta l'ammoniranno seriamente: per la seconda volta faranno dal figlio chiedere perdono in pubblica Chiesa al Vecchio offeso; e per la terza volta se ne passerà a Me l'avviso per espellerlo dalla Società.

XIII. De' Vecchi.

Dovere però de' vecchi, e de' padri di famiglia sarà sempre dar a' giovani, ed a' figli il buon esempio non solo nell'esemplarità della vita, ma anche nell'amor della fatica; poiché se essi saranno sobrij, religiosi, prudenti, laboriosi, modesti, tali saranno i giovani, ed i figli; e così si avrà nella Società quel fondo di virtù, che ardentemente desidero.

XIV. De' Seniori del Popolo. Tempo di eligerli, e loro doveri. Tra questi, comando, che in ogni anno nel giorno di San Leucio se ne scelgan cinque de' più savj, giusti, intesi, e prudenti, i quali senza strepito giudiziario col dolce nome di Pacieri, e di Seniori del Popolo, di unita col Parroco, decidano tutte le controversie civili, e d'arti senza appello: provvedano, e procurino, che nella società non manchi nessuna delle cose di prima necessità; mentre liberamente si permette a chiunque voglia di aprir Forni, Macelli, Cantine, ed ogni altra bottega di comestibili, ma coll'obbligo di tener le provviste per comodo della Società, dal

principio fino alla fine dell'anno, e di vendere a giusto prezzo i generi, e non maggiore dell'assisa di Caserta, senza frode, e senz'inganno; e coll'obbligo speciale a' venditori di vino di non far mai nelle loro botteghe, o cantine giuocare a veruna sorta di giuoco, ancorché lecito, o per ischerzo, sotto pena di essere immediatamente sfrattati dalla Società. Si assicureranno di tutti questi articoli i Seniori suddetti con le debite sicurtà; ed invigileranno sulla bontà de' generi, e su tutt'altro, che convenga col massimo rigore, e colla più religiosa esattezza. Sarà cura de' sopradetti Seniori ancora di invigilare rigidamente sul costume degli individui della Società, sull'assidua applicazione al lavoro, e sull'esatto adempimento del proprio dovere di ciascuno. E trovando, che in ess'al-ligni qualche scostumato, qualche ozioso, o sfaticato, dopo averlo due volte seriamente ammonito, ne posseranno a me l'avviso, acciò possa mandarsi o in casa di correzione, o espellersi dalla Società, secondo le circostanze. Della proprietà, e nettezza delle abitazioni sarà anche loro la cura, perché da tutti si osservi; prendendone specialmente occasione nella visita degli infermi, che dovranno giornalmente fare, per darmi distinto ragguaglio del numero di essi in unione del Medico, della qualità delle malattie, e de' soccorsi straordinari, di cui necessitassero.

Loro cura parimente sarà di dar'esatto conto de' Forestieri che capitassero nel luogo, e dovessero pernottarci; colla distinzione del motivo perché siano venuti: in casa di chi rimangono, e per quanto tempo.

XV. Dell'inoculazione del Vaiuolo, e degli Infermi. Vi sarà perciò una Casa separata totalmente dall'altre in luogo di aria buona, e ventilata, chiamata dagl'Infermi. In questa ne' debiti tempi di autunno, e di primavera d'ogni anno si farà a tutt'i fanciulli e le fanciulle della Società, l'inoculazione del Vaiuolo. In ess'ancora si trasporteranno tutti coloro, che saranno attaccati da morbi contagiosi, tanto acuti, che cronici. Per questa Casa vi saranno i suoi regolamenti particolari, riguardant'il buon governo non solo degl'infermi, ma benanche l'economica amministrazione. Un Prete tra gli altri assisterà sempre in essa per comodo degl'infermi, ed ora l'uno, ora l'altro de' Seniori del Popolo tutte le mattine, e tutt'i giorni ne faranno la visita, per vedere, se tutt'è in buon ordine, se vi è la massima polizia possibile, e se gl'infermi sono assistiti tanto nello spirituale, che nel temporale colla massima esattezza, e scrupolosità. I Medici, i medicamenti, le biancherie e quant'altro occorre pel mantenimento del luogo, e degl'individui, tutto sarà sempre da Me somministrato.

XVI. Maniera di eligere li Seniori del Popolo. L'elezione de' sopradetti Seniori si farà, congregandosi tutti i Capi di famiglia dopo della Messa solenne con tutto il rispetto, e con tutta la decenza nel salone del Belvedere, per bussola segreta, ed a maggioranz de' voti, sempre presidente il Parroco.

Dell'elezione se ne farà subito a Me rapporto per ottenere la conferma, ed in virtù di essa potran godere dell'onorifica distinzione di sedere in Chiesa nell'altro banco del merito, situato a fronte di quello de' giovani dalla parte destra dell'Altare.

XVII. Degli Artisti poveri. Della Cassa di carità, e suoi regolamenti.

Per effetto di quell'amore, ch'è l'anima di questa Società, e per quello spirito di fratellanza, che a ciascuno di voi deve far riguardare questa Popolazione, come una sola famiglia, giusto è ancora che se tra voi si trovi in Artista, privo di moglie e di figli, o con questi, ma non in istato di lucrarsi il pane per loro, e pel povero padre caduto in miseria o per vecchiaia, o per infermità, o per altra fatai disgrazia, ma non mai per pigrizia, ovvero infingardaggine; sia da tutti comunemente soccorso, acciò non si riducano nello stato di andar mendicando, ch'è lo stato più infame, e detestabile, che sia sulla terra. Perciò siavi tra voi una Cassa, che chiamerassi della Carità, dalla qual sian codest'infelici comodamente soccorsi o per tutto il

tempo della vita, o fino a che non sian rimessi in istato di potersi lucrare il pane. Avrà questa Cassa per fondo un rilascio di un tari al mese, che ogni manifatturiere, che sia in istato di guadagnare più di due carlini al giorno, farà in beneficio della medesima; e di quindici grana al mese, per quelli che guadagnino meno di due carlini al giorno. Sarà ess'amministrata dal Parroco, da' Seniori, e da' Direttori dell'arti, i quali rilasceranno in beneficio della sopradetta Cassa quello, che più la pietà lor detti. Tutti daranno il voto nel caso di doversi soccorrere qualche infelice. L'esazione si farà nel seguente modo. Tutti gli Artisti di qualunque condizione siano, saran descritti in uno Stato. Questo si affiggerà nell'atrio della Chiesa, dove ogni prima Domenica di mese, la mattina, dopo un dato segno di campana, che si chiamerà la Carità, si troverà il Parroco, sempre che possa (o chi egli destinerà degli altri Sacerdoti) a ricevere da' medesimi la somma prescritta, che farà notare da ciascuno di proprio carattere in un libro, che appositamente si terrà. Raccolta la Carità, si farà la numerazione degli Artisti con la nota, o sia Stato alla mano, e della moneta pagata in presenza de' Seniori, e de' Direttori; e si vedrà, se tutti hanno adempito al loro dovere. Chi non abbia adempito, si noterà in un foglio, che si affiggerà in una tabella chiamata de' Contumaci, che si sospenderà appresso allo Stato degli Artisti, acciò ogn'uno sappia il contumace. Chi manca per tre volte, e non purgherà la contumacia pagando nell'ultima volta tutto l'attrasso, sia cassato dallo Stato sopradetto, e non goda più né questo privilegio personale in caso di disgrazia, né l'esequie, e gli altri suffragi, come in appresso si dirà, a spese della Cassa suddetta; su di che invigileranno rigorosamente i Seniori. Questa Cassa sarà chiusa a tre chiavi, delle quali una ne terrà il Parroco, un'altra li Seniori, e la terza finalmente li Direttori. A nessuno sarà mai lecito di disporre di un grano di essa per altro uso, in fuori di quello detto di sopra, o di quant'altro in appresso si dirà. Ogni anno fatta l'elezione de' nuovi Seniori del popolo, si farà la numerazione del denaro in essa esistente, e se ne farà la consegna a' nuovi Eletti insiem colle chiavi. Il Parroco, e li Direttori riterranno sempre le chiavi presso di loro, e solo si renderanno indegni di questa prerogativa coloro, che si mostreranno infedeli verso di essa. Appena entrati in governo i nuovi Eletti prenderanno i conti dell'introito, ed esito da tutte le soprammentovate persone, e subito si rimetteranno a Me per poterli far esaminare, e discutere.

XVIII. Dell'esequie, e de' lutti.

L'esequie sian semplici, divote, e senza distinzione. Il Parroco, e li soli Preti del luogo associeranno il cadavere senza esiger'emolumento alcuno. Quando il cadavere sarà in Chiesa (ciocché non si farà se non venti quattro ore dopo morto) si farann'ardere d'intorno al medesimo solo quattro candele. Ciascun Prete celebrerà per l'anima del defonto una Messa letta, ed il Parroco la cantata. Il cadavere di un Seniore del Popolo, che muoia in ufficio, sarà associato dal Clero, come sopra, e da tutti i Capi di famiglia, portanti avanti del medesimo le candele accese in riconoscenza de' buoni servizj prestati alla Società. Nella morte finalmente di un Direttore, o di una Direttrice di arti, oltre il Clero suddetto vi anderanno ad associarli li giovani, e le giovani discepoli con le candele come sopra. Tanto la spesa per le Messe, che per le candele sarà fatta dalla Cassa, alla quale torneranno li residui di queste. Non vi sian lutti, e solo nelle morti de' genitori, e degli sposi, per gli ultimi uffizj dovuti a' medesimi sia permesso alla tenerezza de' figli, delle mogli, e de' mariti un segno di duolo di un velo al braccio per l'uomo, e di un fazzoletto nero al collo per la donna per due mesi solo al più.

XIX. Della Patria.

La Patria è la cosa più cara, che siavi sulla terra. Essa ha in custodia la roba, le spose, i padri, i figli, le madri, la libertà, la vita de' Cittadini. Ognuno trova in essa come in un

centro, tutte le sue delizie. Tutti dunque debbono ad essa tutti quegli obblighi, che di sopra si sono a parte a parte descritti. Ogn'uno deve teneramente amarla. Ogn'uno deve procurarle tutt'i beni, e allontanarle tutt'i mali. Ogn'uno deve difenderla a costo della roba, del sangue, e della vita dagl'insulti, e dagli attacchi de' nemici. Dalla salute di tutti dipende la salvezza di ogn'uno. Più di tutti però essa esige da voi nelle occasioni la sua difesa. L'Agricoltore, che deve co' suoi sudori cacciar dalle viscere della terra il mantenimento per sé, e per voi, non può la terra abbandonare. Se per darle soccorso corre all'armi, e gitti il pesante aratro, egli senza pane priva se e gli altri di quella vita, che cerca salvarsi. Voi, voi, che per loro vivete, voi avete più stretti, e più precisi obblighi a difenderla. Se voi dall'arti passate all'armi, l'Agricoltore co' suoi sudori sosterrà voi sul campo, e farà vivere i vostri padri, i vostri figli, e le vostre spose tra i loro teneri amplessi. In vece dunque di menar vita oziosa ne' di festivi, ed esporvi a' pericoli, dove l'ozio trascina, correte, dopo aver santificata la festa coll'adempimento del proprio dovere, e dopo di aver nelle ore determinate presentat'i lavori, per riscuoterne la dovuta mercede, correte, dico, ad esercitarvi nel maneggio dell'armi, che vi sarà insegnato dalle persone a tal oggetto più adatte, e vi saranno anche de' premj, proporzionati per coloro, che in esso si distingueranno. A voi ancora spetta onorarla in tempo di pace. Come i fiori fanno colla loro varietà ricco ricamo al verdeggiante prato; così voi colle vostre produzioni restituir le dovete quel lustro, e quello splendore, che un dì fece invidiarla a tutta Europa.

Capitolo III Degl'impieghi

Io intanto intento sempre a premiarvi, assicuro tutti gli abitanti di San Leucio, che ad esclusione degl'esteri, essi saran sempre impiegat'in tutti gli impieghi, che vacheranno nel luogo: preferendosi però sempre fra i pretendenti il più abile, capace, e di buona condotta. Al nuovo impiegato non si darà, che la metà del soldo del defonto, quando quello lasci la vedova (con figli che non siano ancora in grado di lucrarsi il proprio sostenimento) alla quale si darà l'altra metà. Rimanendo poi la vedova sola, o con due figli almeno, che guadagnino già due carlini al giorno per ciascheduno, resterà alla vedova il solo terzo, ed il rimanente si darà al nuovo impiegato, per averlo tutto alla morte della vedova.

Capitolo IV Degli artisti esteri

Presentandosi Artefici esteri per essere ammessi al lavoro, dopo di aver esibit'i loro requisiti, o dato le notizie convenienti per farli venire; e dopo essere stati provati; e trovati abili, volendosi fissare nel luogo, e godere di tutte le prerogative, e privilegi degli altri abitanti, dovranno per un'intero anno dar non equivoche riproove di ottimi costumi, ed assidua applicazione al lavoro per esservi ascritti; nel qual caso avranno l'abitazione, e gli utensilj di sopra detti. Non trovandosi poi tali, saranno immediatamente rimandati via.

Capitolo V

Delle pene generali contra i trasgressori Tutte le leggiere mancanze, che si commetteranno dagli abitanti sopradetti, verranno economicamente punite a proporzione del fallo.

Ogni minimo accidente contra il buon costume sarà punito con espellers'immediatamente dal luogo il colpevole, o colpevoli, e privars'immediatamente il Genitore, o i Genitori per un anno di tutt'i proventi, e regalie. A chiunque, sia uomo, o sia donna, ardisce mutare in menoma parte il metodo e la moda prescritta di vestire, sarà immediatamente proibito vestir più l'abito del luogo; per tre anni sarà considerato com'estraneo; e sarà privo, come di sopra si è detto, di tutt'i proventi, e regalie, che dagli altri si godono.

Qualunque altro fallo, che sia suscettibile di pena di corpo afflittiva, ovvero infamante verrà punito collo spogliars'immediatamente, e con il massimo segreto, il colpevole degli abiti del luogo, e sarà consegnato alla giustizia ordinaria. Quest'è la legge, ch'io vi dò per la buona

condotta di vostra vita. Osservatela, e sarete felici.

Ferdinando IV 1789

«Che allato gli sedete Sposa e Regina»

Alla sacra Real Maestà di Maria Carolina d'Austria Regina delle due Sicilie

Signora

Gli elogj di un Re non ad altri, che ad una Persona Reale meritano d'esser consecrati; ma quelli di Ferdinando IV Re delle Sicilie, scritti in molte parti d'Italia per le Leggi date alla nascente Popolazione di San Leucio, non ad altri più degnamente, che alla M.V., che allato gli sedete Sposa e Regina, e che secolui dividete magnanima le cure, gl'interessi, e la pace dello Stato. I talenti dello spirito, e 'l carattere deciso del cuore, di cui la Provvidenza vi ha dotata, vi costituiscono superiormente a tutti nel dritto di ben intendere l'alta e riposta sapienza, che in quelle poche pagine, sott'un'aria semplice, contiensi. Formata V.M. sin da' più teneri anni a regnare; resa spettatrice dell'eroiche gesta di una Madre, che col valorosamente difenderlo, seppe fondar di nuovo un Impero, ben comprendete tutti gli arcani di quell'arte divina, che versa sulla felicità delle Nazioni. No, non è ignoto a V.M., che il dover di ubbidire al suo Sovrano è sempre preceduto dal dover di ubbidire all'Esser supremo: che i principi immutabili di ciocché è giusto ed equo in tutt'i casi, è la voce universale della ragione; e che distinguer quello, ch'è più utile ad un Regno, che ad un altro, forma il più difficile dell'arte di governare. Non è ignoto a V.M., che 'l governo Patriarcale è l'immagin vera del Monarchico:

Che per aver questo su basi sicure ed immancabili, egli è necessario stabilir quello de' Padri su' principi certi, ed indubitati: Che l'educazione pubblica è la primaria origine della pubblica sicurezza, e della pubblica tranquillità: Che la buona fede è la prima di tutte le sociali virtù: Che l'uguaglianza è l'anima generativa di quell'amore, che lega, e stringe i cuori de' mortali: Che la sola distinzione nascente dal merito è lo spirito sollevatore delle arti, dell'industria, e delle scienze: Che le ricchezze inesauste d'un Popolo son quelle, che vengono dall'agricoltura; e che i germi riproduttivi di questa crescon sempre a misura, che s'agiti il soffio vivificante di quelle. Sa molto bene la M.V. ancora, che un comodo vivere facilita i matrimonj, e questi la Popolazione; e che i Popoli ricchi, e non i poveri, quantunque numerosi, sono i più forti sulla terra: Che pieno un Regno territoriale di coltivatori, e poste le terre in tutto il massimo lor valore, allora nascono gli artieri, e gli opera], e quindi sorge, e germoglia quel commercio, il quale ferma e stabilisce la felicità, e la potenza di uno Stato: Che 'l superfluo è la vera ricchezza di una Nazione; e che quanto questo è maggiore, tanto più quella divien potente, e felice: Ch'una libertà indefinita interna di commercio promuove l'industria, ed anima i Popoli; ma che una malintesa libertà esterna, la quale seco trasporti parte del necessario, rovina le Società, e gl'Imperj. Sa, che le manifatture sono l'arte di dar nuove forme a' prodotti naturali de' luoghi; e che quel Regno è sempre più ricco e più potente degli altri, che ha più prodotti a manifatturare: Che il lusso ben regolato forma lo splendore de' Regni; ma che lo sregolato ne prepara, ed accelera la rovina: Che la virtù più sublime del Trono è la cura del Popolo, e la tutela degli orfani, e de' miserabili; Finalmente, che tutti son per natura obbligati a difendere il proprio Principe, e la propria Patria; ma che ne' Regni territoriali l'artiere dev'esserlo più dell'agricoltore, affinché per le rinascenti ricchezze restin sempre insuperabili e forti. Tutti questi sono, S.M., i principi, da cui il gran Re ha tratte le leggi, che ha scritte con quella semplicità, che incanta. Ma non tutto questo è però ciò, che forma il capo d'opera di quella quanto breve, altrettanto savia legislazione. È il più gran problema quello: Se gli uomini saran sempre fra di loro

nemici; e se vi è mezzo da renderli fra loro amici, e quindi beati? Senza invilupparsi questo grande Speculator della natura in lunghe discettazioni, col mettersi solo a' fianchi la giustizia naturale, e la naturale beneficenza, risolve, e stabilisce colla più profonda sapienza, che il governo, che possa condurre l'intera umanità alla beatitudine di quaggiù, è la sola Monarchia, in cui il Monarca governi da Padre, e non da Despota. Per dimostrarlo fonda non per azzardo, o per capriccio, ma con studio, e con riflessione una Colonia, e da alii di lei Individui una serie di precetti, atti a regolare tutta l'umanità. Scorra chiunque i secoli più remoti dell'antichità: legga i codici delle leggi d'ogni Popolo; vegga se v'è stato Legislatore, che abbia al par di Lui sì ben consultato la natura, e che questa sia egli prestata a dettargli con tanta compiacenza tutt'i suoi oracoli. Vegga, se v'è stato altro Legislator sulla terra, che abbia cercato non di moltiplicar gli uomini, perch'essi sien felici; ma di render gli uomini felici, perch'essi moltiplichino. Se dunque v'ha, chi ammiri col silenzio, e chi col canto celebri sì degna operazione, egli è questa una giusta riconoscenza, che la verità consacra alla giustizia. Io, che testimone sono de' sensi rispettosi degli uni, ho creduto mio dovere raccogliere gli encomi degli altri, ed alla M.V., ch'è la più Gran Regina del secolo, ed a pie del di cui Trono tutta è riposta la nostra beatitudine, e la nostra felicità, presentarli in segno di rispettoso tributo, e di dovuto omaggio.

Napoli, 20 Novembre 1789

Di V.R.M. Umilis. e Devosiss. Suddito Domenico Cosmi

Sonetto

Cinto Alessandro la superba fronte
Di cento allori sanguinosi e cento,
Mentre dietro traeva alto lamento
Del Nilo debellato, e dell'Orante.

Formar ampia Città d'eccelso monte
Uom gli propose alle bell'opre intento;
Sbigottì l'ardua impresa il fier talento,
Benché di cose vago ardite, e conte.

Ma Fernando il Tisate apre e disgiunge,
E nobil terra in su l'alpestre vetta
Fonda, e l'arti vi chiama, e onor le aggiunge.

E d'innocenza, e di virtù perfetta,
Mentre Egeria più saggia a se congiunge,
Novello Numa, nuove leggi ei detta.

Eleonora Fonseca Pimentel